



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 77/13

di iniziativa del Consigliere E. BARBUTO recante:

"Norme per la valorizzazione dell'enoturismo, dell'oleoturismo e del turismo agroalimentare: istituzione delle Strade dei Sapori di Calabria"

relatore: E. IONÀ;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	3/6/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/6/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	2,4,5
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 77/13^A di iniziativa della consigliera regionale Barbuto pag. 3

Norme per la valorizzazione dell'enoturismo, dell'oleoturismo e del turismo agroalimentare: istituzione delle Strade dei Sapori di Calabria

Normativa nazionale

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 1 commi da 502 a 505 pag. 16

Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) - Art. 2135 pag. 18

Imprenditore agricolo

Normativa comparata

Veneto - Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 (BUR n. 81/2000) pag. 21

Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta

Documentazione citata

DGR n. 299 della seduta del 21 giugno 2024 pag. 31

Approvazione delle Linee Guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità e definizione delle funzioni di vigilanza e controllo Enoturistica ed Oleoturistica in Calabria

Documentazione correlata

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali decreto 26 gennaio 2022 pag. 52

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica

Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo decreto 2779 del 12 marzo 2019 pag. 55

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge di iniziativa del consigliere Elisabetta Maria Barbuto recante: “Norme per la valorizzazione dell'enoturismo, dell'oleoturismo e del turismo agroalimentare: istituzione delle Strade dei Sapori di Calabria”

f.to Consigliere Elisabetta Maria Barbuto

La Calabria vanta un patrimonio agroalimentare di straordinario valore, con eccellenze nel settore vitivinicolo e olivicolo, nonché numerose produzioni a marchio DOP e IGP. Tuttavia, queste risorse sono spesso slegate da un'offerta turistica organica. La presente proposta di legge mira a trasformare il prodotto agricolo in "destinazione turistica", seguendo i modelli di successo già consolidati in altre regioni italiane e adattandoli alle sfide della transizione digitale.

La presente proposta di legge nasce dalla necessità di dotare la Regione Calabria di uno strumento normativo moderno ed efficace per la promozione del territorio rurale. L'obiettivo è integrare le eccellenze produttive (vino, olio e prodotti DOP/IGP) con l'offerta turistica, trasformando il paesaggio agricolo in una destinazione esperienziale fruibile tutto l'anno.

La legge introduce una struttura di governance basata sul principio di sussidiarietà. Il riconoscimento delle "Strade" non è calato dall'alto, ma nasce dall'aggregazione spontanea dei territori in Comitati Promotori, che si trasformano poi in Comitati di Gestione (Art. 4). Questo modello solleva la Regione dalla gestione operativa, affidandola a chi il territorio lo vive e lo lavora (agricoltori, comuni, distretti del cibo), pur mantenendo in capo all'Ente regionale funzioni di monitoraggio e vigilanza (Art. 8).

I Comitati di Gestione diventano quindi i custodi del territorio, garantendo la manutenzione dei percorsi e la qualità dell'accoglienza.

Uno dei punti di forza della proposta è la modernizzazione della segnaletica (Art. 6). Consapevoli dei costi elevati della cartellonistica stradale tradizionale, si punta su una Segnaletica Smart: pochi cartelli fisici essenziali dotati di QR-code. Tale scelta abbate i costi di manutenzione e fornisce al turista informazioni in tempo reale tramite una mappa interattiva. Inoltre, l'adozione del sistema Open Data permette a sviluppatori di app e blogger di tutto il mondo di integrare i percorsi calabresi nelle loro piattaforme, garantendo una visibilità globale a costo zero per l'amministrazione.

Invece di centinaia di cartelli descrittivi, la Regione finanzia segnali essenziali dotati di codici digitali che rimandano a una Mappatura Interattiva Regionale (Open Data). Il turista, tramite smartphone, accede a orari, menù di degustazione, geolocalizzazione dei frantoi e delle cantine, e percorsi cicloturistici. Questo approccio riduce i costi del 70% e aumenta l'efficacia del servizio.

La proposta non isola l'agricoltura, ma la connette con il "Turismo Lento". Le Strade devono infatti interconnettersi con la Rete Sentieristica Regionale, i Cammini religiosi e le Ciclovie (Art. 2), creando un'offerta integrata che valorizza anche i beni culturali e ambientali presenti lungo i percorsi.

Per contrastare lo spopolamento delle aree rurali, la legge introduce una specifica premialità per i Comuni che vantano una forte presenza di giovani imprenditori under 40 (Art. 11). Inoltre, il coinvolgimento delle scuole tramite un concorso di idee per il Logo (Art. 5) mira a sensibilizzare le nuove generazioni sul valore del patrimonio identitario calabrese.

La proposta prevede uno stanziamento di euro 100.000,00 per il triennio 2026-2028. Tale cifra, seppur contenuta, è tecnicamente sufficiente grazie alla scelta del digitale. La spesa è ripartita tra investimenti tecnologici e attività di promozione (incluso un concorso nelle scuole per il logo, volto a coinvolgere le nuove generazioni). La copertura è garantita tramite il fondo speciale di parte corrente (Missione 20), rendendo la legge priva di criticità contabili.

Ripartizione della Spesa

1. Spese di Investimento (€ 40.000,00): Destinate all'infrastruttura informatica (Mappa Interattiva), software Open Data e segnaletica fisica con QR-code. (Missione 16, Programma 01).
2. Spese Correnti (€ 60.000,00): Destinate alla promozione internazionale, concorso di idee per le scuole e monitoraggio dell'impatto turistico. (Missione 16 e Missione 04).

Copertura Finanziaria Gli oneri trovano copertura mediante la riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente (Missione 20 – Programma 03).

Di seguito vengono illustrati gli articoli:

Art. 1 (Finalità) La Regione Calabria promuove la valorizzazione dei territori caratterizzati da produzioni vitivinicole, olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità al fine di qualificare l'offerta turistica e valorizzare il paesaggio agricolo calabrese. Disciplina la realizzazione delle "Strade dei Sapori di Calabria" quali itinerari turistici integrati.

Art. 2 (Definizioni e caratteristiche delle Strade) Per enoturismo e oleoturismo si intendono le attività previste dalle normative nazionali e dalla DGR n. 299/2024. Le Strade sono percorsi segnalati che integrano aziende agricole, strutture di trasformazione e beni culturali. Devono essere interconnesse con la Rete Sentieristica Regionale e i Cammini.

Art. 3 (Soggetti abilitati) Possono aderire: Imprenditori agricoli, Cooperative, Frantoi e cantine con accoglienza, Consorzi di tutela DOP/IGP, Musei rurali e Distretti del Cibo.

Art. 4 (Comitato Promotore e Comitato di Gestione) Costituzione di Comuni Promotori che evolvono in Comuni di Gestione (non-profit) incaricati di promozione, vigilanza e gestione della segnaletica smart.

Art. 5 (Logo) Logo unico con declinazioni per prodotto, selezionato tramite concorso di idee nelle scuole secondarie (Licei artistici e grafici).

Art. 6 (Segnaletica Smart e Mappa Interattiva) Adozione di un sistema di Segnaletica Smart basato su QR-code e Open Data. Il QR-code rimanda alla Mappatura Digitale Interattiva con geolocalizzazione, orari e percorsi.

Art. 7 (Promozione delle Strade) La Regione promuove l'inserimento delle strade nei circuiti nazionali/internazionali, nel portale turistico ufficiale e nelle fiere di settore.

Art. 8 (Monitoraggio e valutazione) Relazione annuale dei Comitati al Dipartimento Agricoltura. Verifiche a campione della Regione sugli standard di qualità.

Art. 9 (Competenze degli Enti Locali) Collaborazione dei Comuni per la segnaletica. Coordinamento delle Province e della Città Metropolitana per la promozione e mobilità sostenibile.

Art. 10 (Vigilanza e Sanzioni) Sanzioni da € 500 a € 10.000 per esercizio abusivo o mancato rispetto degli standard. Proventi divisi tra Comune (50%) e Regione (50%).

Art. 11 (Regolamento di attuazione) Emanazione entro 120 giorni. Include criteri di premialità per Comitati con oltre il 30% di giovani imprenditori agricoli (under 40).

Art. 12 (Norma finanziaria) Stanziamento di euro 100.000,00 per il triennio 2026-2028. Copertura tramite Fondo Speciale (Missione 20, Programma 03).

Relazione tecnico-finanziaria

"Norme per la valorizzazione dell'enoturismo, dell'oleoturismo e del turismo agroalimentare: istituzione delle Strade dei Sapori di Calabria"

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Il criterio di quantificazione utilizzato è determinato nel limite massimo di euro 100.000,00 a carico del bilancio 2026-2028. La scelta di stanziare tale somma nasce dalla necessità di supportare il Dipartimento Agricoltura nel compito di trasformare il patrimonio olivicolo e vitivinicolo regionale in una "destinazione turistica" organica, attraverso l'istituzione delle "Strade dei Sapori di Calabria". L'investimento mira a modernizzare l'offerta turistica rurale puntando sulla transizione digitale, attraverso la creazione di mappe interattive e l'adozione di sistemi Open Data che consentano una visibilità globale dei percorsi.

Sotto il profilo organizzativo, il ricorso a professionalità esterne altamente specializzate è necessario per lo sviluppo dell'infrastruttura di segnaletica smart e la gestione dei dati georeferenziati. Questi supporti tecnico-scientifici integrano le risorse del Dipartimento Agricoltura, che manterrà esclusivamente i compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell'efficacia degli interventi.

Di conseguenza, per gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11, l'invarianza finanziaria è garantita dall'assorbimento di tali funzioni all'interno delle strutture dipartimentali già esistenti, i cui oneri sono interamente coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio a legislazione vigente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale	C	//	0
Art. 5	Concorso per il Logo (Scuole)	//	A	10.000,000

Art. 6	Segnaletica Smart e Infrastruttura Digitale	I	P	40.000,00
Art. 7	Promozione e Portale Turistico	C	P	50.000,00
Art. 8	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 9	Norma a carattere ordinamentale	//	//	0
Art. 10	Norma a carattere ordinamentale			
Art. 11	Norma a carattere ordinamentale			
Art. 12	Norma che reca la norma finanziaria			100.000

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Alla copertura dei suddetti oneri si fa fronte mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2026-2028. Le somme indicate sono contestualmente allocate alla Missione 16, Programma 01 (per lo sviluppo tecnologico e la promozione) e alla Missione 04, Programma 02 (per le iniziative di sensibilizzazione nelle scuole). Per gli esercizi successivi all'anno 2028, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2026-2028.

Tab. 2

Anno	Missione / Programma	Tipologia Spesa	Importo	Fonte di Copertura
2026	Missione 16 - Prog. 01	Investimento	€ 20.000,00	Fondo Speciale (Miss. 20)
2026	Missione 04 - Prog. 02	Corrente	€ 20.000,00	Fondo Speciale (Miss. 20)
2027	Missione 16 - Prog. 01	Corrente	€ 30.000,00	Fondo Speciale (Miss. 20)

Anno	Missione / Programma	Tipologia Spesa	Importo	Fonte di Copertura
2028	Missione 16 - Prog. 01	Corrente	€ 30.000,00	Fondo Speciale (Miss. 20)
TOTALE			€ 100.000,00	

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE***"Norme per la valorizzazione dell'enoturismo, dell'oleoturismo e del turismo agroalimentare: istituzione delle Strade dei Sapori di Calabria"*****Art. 1 (Finalità)**

1. La Regione Calabria promuove la valorizzazione dei territori caratterizzati da produzioni vitivinicole, olivo-oleicole, agricole e agroalimentari di qualità (DOP, IGP, Biologiche e prodotti tradizionali) al fine di qualificare l'offerta turistica regionale e valorizzare il paesaggio agricolo calabrese, con particolare attenzione al ricambio generazionale in agricoltura, alla tutela della biodiversità agraria e allo sviluppo economico delle aree rurali.
2. Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione disciplina la realizzazione delle "Strade dei Sapori di Calabria" nonché le "Strade del Vino, dell'Olio e dei Prodotti Agricoli e Agroalimentari di Qualità" di seguito indicate come "Strade", quali itinerari turistici volti a qualificare l'offerta territoriale integrata.

Art. 2 (Definizioni e caratteristiche delle Strade)

1. Per enoturismo e oleoturismo si intendono le attività previste dalle normative nazionali vigenti, dai relativi Decreti Ministeriali di attuazione e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 299 del 21 giugno 2024, finalizzate alla conoscenza dei prodotti nei luoghi di produzione.
2. Le Strade sono percorse segnalate e pubblicizzate lungo i quali insistono vigneti, oliveti, altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate e strutture di trasformazione aperte al pubblico che possono integrare beni di interesse ambientale e culturale.
3. La lunghezza e le caratteristiche di ciascuna strada configurano un itinerario turistico all'interno di aree sub-regionali al fine di valorizzare il territorio e le relative produzioni agricole e agroalimentari. Le Strade adottano una denominazione che unisca il prodotto e il nome geografico della zona.
4. Lungo le Strade possono essere istituiti Centri di informazione, Centri espositivi e Spazi di degustazione.
5. Le Strade devono essere interconnesse, ove possibile, con la Rete Sentieristica Regionale, i Cammini religiosi/storici della Calabria e le Ciclovie.

6. Le strade riconosciute dalla Regione Calabria possono associarsi a livello regionale per la promozione e valorizzazione del sistema complessivo delle strade stesse.

Art. 3 (Soggetti abilitati)

Possono esercitare le attività di cui alla presente legge:

- a) Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) singoli o associati;
 - b) Oleifici e cantine sociali/cooperative;
 - c) Frantoi e aziende vitivinicole con spazi di accoglienza;
 - d) Consorzi di tutela DOP/IGP;
 - e) Musei dell'Olio, del Vino e della civiltà contadina, Oleoteche ed Enotecche regionali;
 - f) Distretti del Cibo legalmente riconosciuti, enti e Associazioni che operano per la valorizzazione dei prodotti.
1. I soggetti di cui al comma 1 possono operare in forma singola o associata tramite l'adesione alle Strade.

Art. 4 (Comitato Promotore e Comitato di Gestione)

1. Per l'istituzione di una Strada è costituito un Comitato Promotore composto dai soggetti di cui all'Art. 3. Possono far parte del Comitato Enti Locali, CCIAA, associazioni di categoria e le associazioni operanti nel campo culturale e ambientale.
2. Il Comitato Promotore presenta alla Giunta regionale la domanda di riconoscimento e il Disciplinare di gestione.
3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento, il Comitato Promotore si trasforma in Comitato di Gestione (ente associativo non-profit) con compiti di realizzazione, promozione e vigilanza della Strada.
4. Il Comitato di gestione svolge anche le seguenti funzioni:
 - a) promuove l'inserimento della Strada nei circuiti nazionali e internazionali di promozione turistica ed economica;
 - b) vigila sul mantenimento degli standard di qualità da parte degli aderenti e sul corretto funzionamento della segnaletica fisica e digitale (QR-code) di cui all'art.7;
 - c) cura i rapporti con le pubbliche istituzioni e promuove azioni didattico-formative con gli istituti scolastici del territorio;
 - d) gestisce direttamente, o affida in convenzione agli Enti Locali, i Centri di Informazione, i Centri Espositivi e di documentazione;
 - e) presenta le domande per l'accesso ai contributi regionali, nazionali e comunitari;

f) riceve e valuta le domande di adesione alla Strada da parte di nuovi soggetti interessati.

Art. 5 (Logo)

1. Il Logo della rete delle Strade è unico, ma con declinazioni specifiche per prodotto, selezionato tramite concorso di idee rivolto alle scuole secondarie quali i Licei artistici e grafici della Calabria.

Art. 6 (Segnaletica Smart e Mappa Intertattiva)

1. La segnaletica deve essere omogenea e contenere il nome della Strada e delle aziende aderenti, nel rispetto del Codice della Strada.
2. Al fine di modernizzare e favorire l'esperienza del turista, la Regione adotta un sistema di Segnaletica Smart. La mappa interattiva deve essere basata sul sistema Open Data al fine di consentire a terzi (app di viaggi, blogger, siti internazionali) di utilizzare i dati ufficiali della Regione per creare ulteriori guide gratuite, aumentando esponenzialmente la visibilità.
3. La segnaletica fisica è ridotta agli elementi essenziali di indicazione direzionale e identificativa, i quali devono integrare obbligatoriamente un QR-code.
4. Il QR-code rimanda alla Mappatura Digitale Interattiva Regionale basata su tecnologie di geolocalizzazione (Google Maps o sistemi equivalenti), che fornisce al turista:
 - a) Posizione esatta delle aziende aperte al pubblico e dei punti di interesse lungo la Strada;
 - b) Orari di apertura, servizi offerti (degustazione, vendita, didattica) come i Centri di informazione, Centri espositivi, Spazi di degustazione e prodotti certificati disponibili;
 - c) Percorsi consigliati integrati con la Rete Sentieristica Regionale, i Cammini religiosi/storici della Calabria, le Ciclovie, beni di interesse culturali e ambientali.
5. Il Comitato di Gestione della Strada assicura l'aggiornamento costante dei dati di cui al comma precedente e i dati relativi ai propri aderenti sulla mappa digitale.

Art. 7 (Promozione delle Strade)

1. Al fine di sostenere la realizzazione delle strade, la Regione, negli ambiti degli strumenti di programmazione e promozione turistica, culturale, enogastronomica e ambientale, nei limiti massimi delle risorse regionali, nazionali e comunitarie disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e

sussidiarietà, può promuovere l'inserimento delle strade nei vari strumenti di promozione turistica.

2. La Regione può sottoscrivere accordi di programma con i comitati di gestione di cui all'art. 4 e con gli enti locali interessati per definire spazi, strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade.
3. La promozione delle strade può avvenire anche nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata e la collaborazione intersettoriale tra le imprese.
4. La Regione promuove i circuiti delle Strade tramite il portale turistico ufficiale e la partecipazione a fiere internazionali.

Art. 8 (Monitoraggio e valutazione)

1. La Regione esercita il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne valuta l'efficacia in termini di incremento dei flussi turistici e valorizzazione dei prodotti agricoli.
2. I Comitati di gestione delle Strade di cui all'Art. 4 trasmettono annualmente al Dipartimento Agricoltura una relazione sull'attività svolta, sugli obiettivi raggiunti e sull'utilizzo degli eventuali contributi regionali percepiti.
3. La Regione può disporre verifiche a campione sulla sussistenza dei requisiti di qualità di cui all'art. 11 e sulla corretta gestione della segnaletica digitale e fisica lungo le Strade riconosciute.

Art. 9 (Competenze degli Enti Locali)

1. I Comuni territorialmente interessati dalle Strade collaborano con i Comitati di gestione per l'installazione della segnaletica e possono partecipare ai Comitati di gestione delle Strade.
2. Le Province e la Città Metropolitana di Reggio Calabria coordinano le attività di promozione territoriale in coerenza con i piani di sviluppo locale e integrano i percorsi delle Strade nei propri strumenti di pianificazione territoriale e nei sistemi di mobilità sostenibile di competenza.

Art. 10 (Vigilanza e Sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dai Comuni territorialmente competenti e dai servizi ispettivi della Regione Calabria.
2. L'esercizio abusivo o il mancato rispetto degli standard comporta sanzioni da € 500 a € 10.000 e la possibile revoca del riconoscimento.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devoluti:
 - a) al 50% al Comune che ha accertato l'infrazione, per le attività di controllo e vigilanza;
 - b) al 50% alla Regione Calabria, per essere reinvestiti in attività di promozione.

Art. 11 (Regolamento di attuazione)

1. La Giunta Regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione che definisce:
 - a) gli standard minimi di qualità dei soggetti aderenti, dei centri di informazione, dei centri espositivi, degli spazi di degustazione e i requisiti per il riconoscimento delle Strade;
 - b) le modalità di costituzione e funzionamento dei Comitati di gestione;
 - c) il manuale d'identità visiva per la segnaletica fisica e digitale nonché l'utilizzo del logo;
 - d) i criteri per l'organizzazione del concorso di idee rivolto alle scuole, le modalità di selezione e i premi per le scuole vincitrici, volti all'acquisto di materiale didattico o tecnologico.
 - e) i criteri di premialità o i punteggi aggiuntivi per il riconoscimento e l'accesso ai contributi delle "Strade" i cui Comitati di Gestione presentino una composizione di giovani imprenditori agricoli (under 40) superiore al 30% dei componenti.

Art. 12 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in complessivi euro 100.000,00 per il triennio 2026-2028, si provvede mediante le risorse del bilancio autonomo della Regione Calabria.
2. In conformità alla programmazione regionale, la spesa è ripartita tra spese di investimento e spese correnti come segue:

- a) Spese di investimento (Missione 16 – Programma 01): euro 40.000,00 complessivi, destinati alla creazione dell'infrastruttura digitale di geolocalizzazione (Art. 5), all'acquisizione di servizi software per mappe interattive e alla posa della segnaletica fisica essenziale dotata di QR-code.
 - b) Spese correnti (Missione 16 – Programma 01 e Missione 04 – Programma 02): euro 60.000,00 complessivi, destinati alla promozione e all'organizzazione del concorso di idee rivolto alle scuole per l'esercizio 2026 (Art. 6).
3. Nello specifico, per l'esercizio 2026, la spesa di euro 40.000,00 è così ripartita:
- euro 20.000,00 per investimenti tecnologici e segnaletica smart;
 - euro 20.000,00 per spese correnti (il concorso scuole).
4. Per gli esercizi 2027 e 2028, lo stanziamento di euro 30.000,00 annui è destinato al consolidamento delle attività promozionali e alla manutenzione dei sistemi digitali, con priorità alle spese di cui al comma 2, lettera b).
5. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) – Programma 03.
6. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge.

LEGGE 27 dicembre 2017 , n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)

Vigente al : 8-6-2026

Parte I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi
programmatici

Art. 1

501. Per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, » sono inserite le seguenti: « nonché a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020, ».

502. Con il termine « enoturismo » si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.(30)

503. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5

della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.(30)

504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.(30)

505. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504.(30)

506. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui. Per gli anni 2021 e 2022 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento.

507. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto

REGIO DECRETO 16 marzo 1942 , n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (042U0262)

Vigente al : 14-2-2025

CAPO II

Dell'impresa agricola

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 2135.

(Imprenditore agricolo).

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. **((271))**

(133a)

AGGIORNAMENTO (133a)

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

AGGIORNAMENTO (271)

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, come sostituito dal

comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 (BUR n. 81/2000)**ISTITUZIONE DELLE STRADE DEL VINO E DI ALTRI PRODOTTI TIPICI DEL VENETO ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA MATERIALE DELLA VITE E DEL VINO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOLOGICA VENETA ⁽¹⁾****Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni a denominazione di origine o indicazione geografica di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ⁽²⁾, nonché le produzioni e le attività ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica, promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino.

Art. 2 - Strade del vino.

1. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico.

2. Le strade del vino costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a vocazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati e forniti sotto forma di offerta turistica.

3. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle strade del vino sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'[articolo 2](#) della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo", qualora ricadenti nelle specifiche disposizioni da questa previste. ⁽³⁾

Art. 3 - Disposizioni attuative. ⁽⁴⁾

1. La Giunta regionale con proprio provvedimento provvede: ⁽⁵⁾

a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell'offerta legata al

turismo enogastronomico ⁽⁶⁾ regionale, mediante l'indicazione degli standard minimi di qualità;

b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino;

c) alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e promozionali delle strade del vino;

d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle strade del vino;

e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8. ⁽⁷⁾

e bis) alla definizione delle modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle strade del vino dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis. ⁽⁸⁾

Art. 4 - Disciplinare e comitato promotore.

1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino, in armonia con i principi fissati dal provvedimento ⁽⁹⁾ di cui all'articolo 3, è proposto alla Regione da un comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.

2. Al comitato promotore possono partecipare gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende enoturistiche od oleoturistiche, ⁽¹⁰⁾ le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

3. Il comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il trenta per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto ai sistemi di controllo per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche cui fa riferimento la strada del vino. ⁽¹¹⁾

4. La Giunta regionale approva il disciplinare proposto dal comitato entro novanta giorni dalla sua presentazione e procede al riconoscimento della strada del vino previa verifica della rispondenza del disciplinare al provvedimento ⁽¹²⁾ di cui all'articolo 3.

5. Il disciplinare di cui al comma 4 si intende approvato decorso il termine di cui al medesimo comma.

Art. 5 - Comitato di gestione.

1. Con l'approvazione del disciplinare e il riconoscimento della strada del vino da parte della Giunta regionale, e comunque

decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare, il comitato promotore si trasforma in comitato di gestione.

2. Il comitato di cui al comma 1:

- a) realizza e gestisce la strada del vino nel rispetto del disciplinare approvato;
- b) provvede alla diffusione della conoscenza della strada del vino in collaborazione con le organizzazioni viticole locali e con gli altri soggetti interessati;
- c) collabora con la Regione e gli enti locali interessati per l'inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica;
- d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati;
- d bis) trasmette entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e alle attività previste per l'anno in corso, pena la sospensione della strada del vino dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis. ⁽¹³⁾

2 bis. Fatte salve eventuali cause di forza maggiore, la mancata trasmissione delle informazioni di cui alla lettera d bis) del comma 2 e la mancata realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino, per tre annualità consecutive, comporta la revoca del riconoscimento e la cancellazione dal Registro regionale di cui all'articolo 9 bis. ⁽¹⁴⁾

2 ter. I Comitati di gestione delle strade del vino riconosciute dalla Regione del Veneto possono associarsi a livello regionale per la loro promozione e valorizzazione. ⁽¹⁵⁾

Art. 6 - Competenze della Regione.

1. La Regione può sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali interessati per definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle strade del vino.

2. La Regione promuove l'inserimento della strada del vino nei vari strumenti di promozione turistica.

Art. 6 bis - Promozione di ecomusei del vino sul territorio regionale. ⁽¹⁶⁾

1. La Giunta regionale, coerentemente con l'articolo 27, comma 2 della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura", promuove la realizzazione di beni museali che concorrano all'offerta turistica integrata del territorio veneto ed alla valorizzazione della cultura materiale della vite e del vino espressa dalle sue comunità locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari alla promozione di protocolli d'intesa con le province e la città metropolitana di Venezia,

i comuni e i consorzi di tutela del prodotto nonché con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale per l'istituzione di ecomusei del patrimonio di cultura vitivinicola ed enogastronomica del territorio veneto, detti ecomusei del vino.

3. Gli ecomusei del vino di cui al comma 2 hanno ad oggetto, in particolare, la conoscenza, la valorizzazione e la testimonianza della cultura materiale delle diverse zone di radicata tradizione vitivinicola, con rappresentazione cartografica dei luoghi di viticoltura e della loro storia, esposizione del patrimonio di strumenti di lavoro ed ogni altro oggetto rappresenti i saperi, i mestieri, le tecniche e le competenze di produzione e conservazione, nonché predisposizione di un'area espositiva destinata alle diverse tipologie di vini del territorio veneto ed alla degustazione enogastronomica.

4. All'esito dei protocolli d'intesa di cui al comma 2, i soggetti aventi titolo presentano alla Regione i progetti di fattibilità degli ecomusei del vino, secondo le modalità ed i requisiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 "Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei", al fine del riconoscimento di cui al medesimo articolo 3 da parte della Giunta regionale.

Art. 6 ter - Adesione con patrocinio regionale ad associazioni culturali che promuovano la cultura del vino. ⁽¹⁷⁾

1. La Regione del Veneto può riconoscere adesione ed apprezzamento ufficiali, nella forma di concessione del Patrocinio regionale, ad associazioni culturali legalmente riconosciute che indicano concorsi enologici regionali allo scopo di valorizzare la cultura del vino, far conoscere al consumatore la migliore produzione enologica regionale e stimolare la produzione d'eccellenza delle aziende vitivinicole del Veneto, per la migliore qualità dei prodotti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le associazioni culturali interessate presentano al Presidente della Regione apposita domanda di concessione del Patrocinio regionale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto e dal programma di iniziative rispondenti ai concorsi di cui allo stesso comma 1.

Art. 6 quater - Concorso regionale alle iniziative assunte dalla Fondazione Museo del Vino (MUVIN) in Verona ⁽¹⁸⁾

1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alle iniziative assunte dalla costituita Fondazione Museo del Vino (MUVIN) con sede in Verona, per la realizzazione del Museo Internazionale del Vino, finalizzato, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, alla promozione della cultura materiale della vite e del vino e alla valorizzazione della tradizione enologica e delle

peculiarità culturali e turistiche del territorio.

2. Sono ammesse a contributo regionale le seguenti iniziative, in quanto funzionali al perseguimento e conseguimento delle finalità della Fondazione MUVIN:

a) realizzazione di sito internet multimediale che illustra il percorso di progressiva istituzione del Museo del Vino e le sue caratteristiche di promozione del prodotto e del territorio, anche sotto il profilo turistico e culturale;

b) attivazione di collaborazioni con le Università degli studi del Veneto per il sostegno ad iniziative di ricerca e sviluppo ed al trasferimento ⁽¹⁹⁾ delle risultanze al settore vitivinicolo ⁽²⁰⁾;

b bis) verifica del grado di attrattività e dei profili di sostenibilità economica finanziaria del Museo Internazionale del Vino, nonché attuazione di uno studio delle soluzioni architettoniche e del percorso esperienziale museale del Museo Internazionale del Vino;
⁽²¹⁾

c) interventi di alta formazione ed aggiornamento delle figure professionali che operano nel settore vitivinicolo;

d) promozione delle iniziative della Fondazione su riviste e canali web tematici e presso i musei del Vino già istituiti in Veneto, in Italia ed all'estero, anche al fine di pervenire sia alla definizione di una rete di condivisione di esperienze, sia alla definizione di percorsi turistico culturali;

3. Sono altresì ammesse a contributo, per la promozione della conoscenza delle caratteristiche di eccellenza della produzione vinicola, dei suoi caratteri tipici e tradizionali in quanto legati alle tecniche di coltivazione e ai luoghi di origine e alla identità culturale e turistica del territorio, le seguenti iniziative, anche a valere nell'ambito del programma di promozione delle produzioni venete del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e del Piano turistico annuale di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto":

a) la promozione di convegni, conferenze e manifestazioni, in Italia ed all'estero, per diffondere la conoscenza della cultura del vino e della produzione vitivinicola del territorio;

b) la partecipazione a webinar, workshop e fiere tematiche, nazionali ed internazionali.".

b bis) realizzazione della Carta dei Vini digitale, recante informazioni sulle specificità dei vitigni del territorio regionale e le loro caratteristiche ed in tema di consumo consapevole.⁽²²⁾

Art. 7 - Competenze dei Comuni e delle Province.

1. I Comuni e le Province provvedono alla localizzazione e posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i comitati di gestione.

Art. 8 - Interventi finanziari.

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione prevede la concessione di contributi per i seguenti interventi:

- a) creazione della specifica segnaletica di cui all'[articolo 2](#);
- b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle strade del vino, finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata;
- c) la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di valorizzazione delle strade del vino e del suo territorio, anche in forma digitale, per l'incentivazione della loro conoscenza; ⁽²³⁾
- d) adeguamento delle aziende e dei punti di accoglienza e di informazione locale agli standard di cui alla lettera a) del comma 1 dell'[articolo 3](#), limitatamente agli interventi volti a migliorare le strutture indispensabili alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a favore dei comitati di gestione e degli enti locali, delle aziende agricole o vitivinicole, singoli o associati aderenti alle strade del vino iscritte al Registro di cui all'articolo 9 bis. ⁽²⁴⁾

3. La Giunta regionale fissa i requisiti per la concessione dei contributi nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande. ⁽²⁵⁾

Art. 9 - Applicazione della legge ad altri prodotti tipici del Veneto.

1. Le disposizioni della presente legge e del provvedimento ⁽²⁶⁾ di cui all'[articolo 3](#) si applicano anche per la realizzazione delle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni tipiche e di qualità del Veneto, con particolare riguardo all'olio.

2. Per la realizzazione delle strade di cui al comma 1, il comitato promotore previsto all'[articolo 4](#) si intende costituito quando vi partecipa almeno il trenta per cento delle aziende produttrici del prodotto interessato.

3. Ai fini del presente articolo per produzioni tipiche e di qualità si intendono esclusivamente quelle che beneficiano di una denominazione d'origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) n. 787/2019 e successive modificazioni. ⁽²⁷⁾

Art. 9 bis. - Istituzione del Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto. ⁽²⁸⁾

1. Presso la Giunta regionale è istituito e tenuto il Registro regionale delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto.

Art. 10 - Norma finanziaria.

omissis ⁽²⁹⁾

- 1 () Titolo sostituito da comma 2 art. 1 legge regionale 20 maggio 2020, n. 19.
- 2 () Comma modificato da comma 1 art. 16 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole: “qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 “Nuova disciplina delle denominazioni d’origine”” con le seguenti: “a denominazione di origine o indicazione geografica di cui alla legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino””.
- 3 () Comma modificato da comma 1 art. 17 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole: “agrituristiche di cui all’articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9” con le seguenti: “di cui all’articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ititurismo, pescaturismo turismo rurale, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo”, qualora ricadenti nelle specifiche disposizioni da questa previste”.
- 4 () Rubrica sostituita da lett. a) comma 1 art. 18 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15.
- 5 () Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 18 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole: “Con regolamento si provvede in ordine” con le seguenti: “La Giunta regionale con proprio provvedimento provvede”.
- 6 () Lettera modificata da lett. c) comma 1 art. 18 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che sostituito la parola “enoturistica” con le seguenti: “legata al turismo enogastronomico”.
- 7 () Comma modificato da art. 2 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 che ha soppresso il riferimento alla Giunta regionale.
- 8 () Lettera aggiunta da lett. d) comma 1 art. 18 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15.
- 9 () Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 19 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole: “dal regolamento” con le seguenti: “dal provvedimento”.
- 10 () Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 19 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha inserito dopo le parole: “industria, artigianato e agricoltura” le seguenti: “le aziende enoturistiche od oleoturistiche,”.
- 11 () Comma modificato da lett. c) comma 1 art. 19 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole: “all’albo di cui all’articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164” con le seguenti: “ai sistemi di controllo per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche cui fa riferimento la strada del vino”.
- 12 () Comma modificato da lett. d) comma 1 art. 19 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole: “al regolamento” con le seguenti: “al provvedimento”.
- 13 () Lettera aggiunta da lett. a) comma 1 art. 20 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15.
- 14 () Comma aggiunto da lett. b) comma 1 art. 20 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15.

- 15 () Comma aggiunto da lett. b) comma 1 art. 20 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15.
- 16 () Articolo aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 20 maggio 2020, n. 19.
- 17 () Articolo aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 20 maggio 2020, n. 19.
- 18 () Articolo aggiunto da art. 1 comma 1 legge regionale 14 giugno 2023, n. 11
- 19 () Lettera modificata da lettera a) del comma 1 art. 11 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 che ha soppresso la parola "tecnologico".
- 20 () Lettera modificata da lettera a) del comma 1 art. 11 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 che ha sostituito le parole "delle risultanze del settore vitivinicolo" con le parole "delle risultanze al settore vitivinicolo".
- 21 () Lettera inserita da lettera b) del comma 1 art. 11 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30.
- 22 () Lettera inserita da lettera c) del comma 1 art. 11 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30.
- 23 () Lettera sostituita da lett. a) comma 1 art. 21 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15.
- 24 () Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 21 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole: "singole o associate, nella misura massima del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile" con le seguenti: " , singoli o associati aderenti alle strade del vino iscritte al Registro di cui all'articolo 9 bis";
- 25 () Comma sostituito da lett. c) comma 1 art. 21 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15.
- 26 () Comma modificato da lett. a) comma 1 art. 22 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole: "del relativo regolamento di attuazione" con le seguenti: "del provvedimento".
- 27 () Comma modificato da lett. b) comma 1 art. 22 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 che ha sostituito le parole: "Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992" con le seguenti: "Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive modificazioni e del Regolamento (UE) n. 787/2019 e successive modificazioni".
- 28 () Articolo aggiunto da comma 1 art. 23 legge regionale 27 luglio 2023, n. 15. L'art. 24 della medesima legge regionale 27 luglio 2023, n. 15 detta norme transitorie: "Art. 24 - Norme transitorie. 1. Le strade del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta", sono iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, come

introdotto dall'articolo 23 della presente legge, qualora entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge trasmettano la relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, unitamente all'elenco aggiornato dei soci e delle attività previste per l'anno in corso.”.

- 29 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 299 della seduta del 21 giugno 2024.

Oggetto: Approvazione delle Linee Guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità e definizione delle funzioni di vigilanza e controllo per l'esercizio delle attività Enoturistica ed Oleoturistica in Calabria.

Presidente e/o Assessore Proponente : Avv Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ *(timbro e firma)* _____

Dirigente Generale reggente : Dott. Giuseppe Iritano

Dirigente di Settore: Dott.ssa Alessandra Celi

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 407984 del 20/06/2024

dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- Il Dipartimento Agricoltura risorse agroalimentari Forestazione persegue il rafforzamento dell'economia agricola, promuovendo attività a supporto alle aziende agroalimentari di eccellenza regionale, attraverso interventi finalizzati ad un pieno sviluppo delle potenzialità legate al territorio e alle sue specificità, perseguendo obiettivi legati alla competitività dei sistemi produttivi, alla creazione ed al consolidamento di realtà imprenditoriali;
- Con la DGR n. 665 del 14 dicembre 2022 di approvazione del Regolamento di organizzazione delle Strutture della Giunta Regionale n. 12 del 14 dicembre 2022, il Dipartimento Agricoltura, risorse alimentari, forestazione, ha assunto la competenza in materia di internazionalizzazione delle imprese agroalimentari, posta – specificatamente - in capo al Settore 7 “*PROMOZIONE-INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE AGROALIMENTARI E COOPERAZIONE*” del Dipartimento medesimo.

VISTI

- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, commi da 502 a 505 dell'art. 1, ed in particolare:
 - a) il comma 502 il quale definisce « enoturismo » tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine;
 - b) il comma 503 il quale stabilisce che allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006;
 - c) il comma 504 il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;
 - d) il comma 505 stabilisce che l'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504;
- il DM 2779 del 12/03/2019 recante le “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica”;

VISTI, altresì, la legge dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.” ed in particolare i commi 513 e 514 dell'articolo 1 :

- a) 513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di oleoturismo.
- b) 514. Con il termine « oleoturismo » si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.
- Il DM 26 gennaio 2022 recante “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica.”

CONSIDERATO

-che nei citati decreti del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 12 marzo 2019, sono stati definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole olivicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica, nonché sono state attribuite alla Regione la definizione delle funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui ai suddetti decreti;

-che le materie di agricoltura e turismo sono, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, materie di competenza esclusiva residuale delle Regioni;

-che allo stato, la Regione Calabria non ha legiferato in materia, per cui, in mancanza di una specifica normativa regionale, si applicano le norme statali vigenti in materia e cioè la legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi da 502 a 505 – art. 1 e D.M. 2779 del 12/03/2019, legge n. 160 del 27 dicembre 2019, art. 1, commi 513 e 514 e D.M. 26 gennaio 2022 che demandano alle regioni la definizione delle funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle suddette disposizioni, nonché la possibilità di istituire elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche ed oleoturistiche;

-che, al fine di valorizzare le aree ad alta vocazione vitivinicola ed olivicola tipiche del territorio calabrese, nonché per qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promozione quale forma di turismo dotata di specifica identità, si rende opportuno approvare apposite Linee Guida che, in esecuzione della predetta normativa, disciplinino le modalità di esercizio delle suddette attività in modo da consentire alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità di intraprendere anche l'attività enoturistica e/o oleoturistica;

RITENUTO opportuno, recepire le disposizioni nazionali, approvando le procedure e i criteri per lo svolgimento dell'attività enoturistica sul territorio regionale nonché le funzioni di vigilanza, controllo e sanzionatorie;

VISTI gli allegati A e B al presente atto deliberativo;

PRESO ATTO:

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente del settore del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore competente avv. Gianluca Gallo, a voti unanimi,

DELIBERA

di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

DI APPROVARE:

- 1) le Linee Guida e indirizzi per l'esercizio dell'attività enoturistica in Calabria contenuti nell'allegato A;
- 2) le Linee Guida e indirizzi per l'esercizio dell'attività oleoturistica in Calabria contenuti nell'allegato B;

costituenti parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI DEMANDARE al competente Dipartimento regionale Agricoltura, Risorse Agroalimentari Forestazione, di provvedere ad adottare tutti i provvedimenti e gli adempimenti conseguenziali inerenti l'attuazione delle Linee Guida;

DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
Eugenia Montilla

IL PRESIDENTE
Roberto Occhiuto

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ENOTURISTICA**Art. 1****Finalità**

1. La Regione Calabria, in applicazione della normativa nazionale, riconosce l'importanza del turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose anche per la crescita delle realtà imprenditoriali regionali.

2. Con le presenti linee guida sono definiti criteri e procedure per l'esercizio da parte delle aziende agricole che svolgono attività di coltivazione della vite o che effettuano la trasformazione di prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione, dell'attività di enoturismo, così come definita dall'art. 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'art. 2, comma 1, del D.M. 12 marzo 2019, prot. n. 2779, del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.

3. Attraverso le presenti linee guida la Regione Calabria persegue:

- la valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitinicole del territorio regionale;
- la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato;
- la promozione dell'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità;
- la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto precedente potranno essere programmati specifici progetti a valere del CSR Calabria 22/27 e sul FSC, trovando copertura in quest'ultimo nella scheda d'intervento "Promozione delle imprese sui mercati di Settore Agroalimentare sul mercato nazionale ed Internazionale" di cui all'accordo di programma Firmato dalla Regione Calabria in data 16/2/2024, di cui alla Delibera Cipess del 23.4.2024.

Art. 2**Attività enoturistiche**

1. Rientrano nell'enoturismo e devono essere svolte nel rispetto delle preenti linee guida, le seguenti attività, anche svolte disgiuntamente:
 - a) Attività di organizzazione di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti;
 - b) Attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio.
2. Le attività enoturistiche si devono svolgere nel rispetto delle norme vigenti, ed in particolare di quelle igienico-sanitarie, urbanistiche e di sicurezza a tutela degli ospiti.

3. Le attività enoturistiche dovranno essere realizzate in strutture idonee all'accoglienza, con attrezzature adeguate.
4. Le attività enoturistiche di cui ai punti a) e b) possono essere svolte da personale dotato di adeguate competenze e formazione.
5. Le predette attività possono essere svolte anche dagli operatori agrituristici e di fattoria didattica; in tal caso si applicano le modalità disciplinate dalla Legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009.
6. Ogni responsabilità per danni arrecati a terzi resta in capo all'impresa.

Art. 3 **Requisiti soggettivi**

1. L'esercizio dell'attività da parte dei soggetti di cui all'art. 1 è subordinata al possesso dei requisiti e *standard* di servizio previsti dall'art. 2, comma 1, del D.M. 12 marzo 2019, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere igienico sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente.
2. Possono esercitare l'attività enoturistica anche le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da parte di terzi.
3. Sono escluse le imprese che svolgono attività di commercializzazione all'ingrosso e al minuto.

Art. 4 **Caratteristiche degli ambienti per le attività enoturistiche**

1. Gli operatori utilizzano per le attività enoturistiche ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per la tipologia di attività svolta in concreto, conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi e alla normativa in materia di sicurezza degli impianti.
2. Allo scopo di garantire la sicurezza delle persone che visitano l'azienda, l'operatore enoturistico individua gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
3. I locali ove si svolgono le attività dovranno ospitare un numero massimo di persone in funzione dello spazio a disposizione, ed essere dotati di illuminazione adeguata.
4. I locali o gli ambienti dove avviene la degustazione e l'eventuale locale ove vengono preparati e conservati gli alimenti, devono avere i requisiti igienico sanitari prescritti dall'Allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, ove pertinente.
5. Per la preparazione delle degustazioni l'operatore enoturistico, qualora si tratti di imprenditore agricolo o agrituristico, può utilizzare anche la cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo, nel rispetto dei requisiti previsti per le abitazioni rurali. Nel caso si tratti di impresa agroindustriale (ad esempio una cantina) o se non vi sia la possibilità di utilizzare la suddetta cucina domestica, dovrà essere presente uno spazio idoneo per la preparazione con le dotazioni necessarie (ad esempio: piano di lavoro lavabile e disinfettabile, affettatrice, coltelleria, frigorifero per la conservazione alle basse temperature).

6. Per quanto riguarda il rispetto delle norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche occorre che la struttura garantisca l'accessibilità ai luoghi ove si svolgono le attività.

7. Possono essere utilizzati servizi igienici facilmente fruibili, a disposizione di altre attività svolte (es. commercializzazione), purché dotati delle caratteristiche di accessibilità, con esclusione dei servizi utilizzati dal personale dell'azienda,

Art. 5

Standard minimi di qualità

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori di cui all'articolo 3, che svolgono le attività di cui all'articolo 2 devono possedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, i seguenti *standard* minimi di qualità:

- a) apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica o oleoturistica e, in particolare, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- d) sito o pagina *web* aziendale almeno in italiano e in inglese;
- e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato o comunque disponibile, nei formati maggiormente diffusi, in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
- g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo od oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui sono svolte le attività di cui all'articolo 2;
- h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività svolte dagli operatori di cui all'articolo 3;
- i) attività di degustazione del vino all'interno delle cantine, delle aziende agricole effettuata, anche all'interno di fabbricati aziendali, esclusivamente con contenitori e strumenti idonei a non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche del prodotto.
- l) parcheggio all'interno dell'azienda o nelle vicinanze, di cui occorre fornire segnaletica con adeguato dimensionamento rispetto alla capacità ricettiva

prevista nella struttura e con accessi sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 è necessario stipulare, a garanzia della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

Art. 6

Organizzazione di attività formative e informative

1. Rientrano tra le attività formative e informative di cui all'art. 2 l'organizzazione di attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione; l'organizzazione di visite guidate nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite; l'organizzazione di iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

2. Le attività didattiche enoturistiche, al di fuori di ogni percorso scolastico, devono mirare a far conoscere e valorizzare il mondo vitivinicolo e tutte le sue specificità attuali e storiche.

3. Gli operatori enoturistici per lo svolgimento delle attività formative ed informative utilizzano locali e beni strumentali dell'azienda, spazi agricoli aperti e ambienti allestiti appositamente, nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative vigenti.

4. I locali e i beni devono essere adeguatamente organizzati per essere funzionali al tipo di attività formativa/informativa da svolgere e per poter accogliere un numero di visitatori congruo allo spazio messo a disposizione.

5. L'operatore enoturistico dovrà vigilare sulla sicurezza dei visitatori e sensibilizzarli, richiedendo la loro collaborazione.

Art.7

Attività di degustazione in abbinamento alla somministrazione di alimenti

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dagli operatori di cui all'articolo 3, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Calabria, ovvero prodotti DOP, IGP, SGT, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti tradizionali calabresi presenti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, aggiornato annualmente dal MASAF.

2. La somministrazione riguarda normalmente i prodotti alimentari caratterizzati da basso rischio sanitario (come ad esempio il pane o prodotti da forno). Materie prime e alimenti che necessitino di conservazione a temperature basse (come ad esempio i formaggi freschi), dovranno essere mantenuti ad adeguate temperature.

3. La somministrazione di tali alimenti deve essere mantenuta come secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le imprese agricole vitivinicole.
4. Come previsto dal D.M. 12 marzo 2019, dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione quali prodotti agroalimentari cotti, piatti, preparazioni gastronomiche. Sono invece consentiti prodotti primari quali formaggi, salumi, verdure anchw conservate, ecc.
5. Qualora l'impresa sia interessata ad offrire attività di degustazione di altre tipologie di alimenti deve essere riconosciuta come impresa agrituristica.

Art. 8

Avvio delle attività

1. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tramite SUAP, ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990, allegando la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti e degli standard di servizio di cui all'art. 5.
2. Alla SCIA dovranno, in particolare essere allegati: a) la relazione con la descrizione di tutta l'azienda e/o cantina, con descriscrizione dettagliata della struttura e degli spazi anche esterni destinati all'attività enoturistica; b) planimetria dei locali da utilizzare per lo svolgimento delle attività; copia di documento di riconoscimento valido del richiedente.
3. Nella SCIA dovrà essere indicato anche il periodo di apertura, nel rispetto del minimo indicato dalle Linee guida ministeriali. Tale periodo dovrà essere rispettato, salve variaziani da comunicare , e reso noto al pubblico mediante cartello esposto all'ingresso dell'azienda.
4. La modulistica di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività enoturistica con l'elenco della documentazione da allegare sono resi disponibili in formato telematico nella sezione relativa al Dipartimento competente in materia di agricoltura del portale istituzionale della Regione Calabria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La presentazione della SCIA vale anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 9.
5. Eventuali variazioni delle informazioni contenute nella SCIA devono essere segnalate al Comune entro 15 giorni dalla data del loro verificarsi.
6. Il Comune che riceve la SCIA è tenuto a trasmetterne copia al dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASP competente.
7. All'interno dei locali dell'Azienda, in prossimità del punto di ricevimento dei clienti o alla cassa, deve essere esposta, in modo bel visibile, copia della SCIA presentata al Comune ed eventuali successive variazioni.
8. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9, gli operatori sono tenuti a inviare copia della SCIA, corredata della ricevuta di presentazione al comune di competenza, al competente Settore del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria.
9. Gli operatori altresì sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività, nonché l'eventuale sospensione temporanea, precisando i motivi e la durata per un periodo massimo di dodici mesi, sia al comune di competenza che alla struttura della Regione di cui al paragrafo 4.
10. Le aziende vitivinicole che operano nel anche nel comparto olivicolo, già iscritti nell'elenco regionale degli operatori oleoturistici, sono esentati dal

presentare ulteriore SCIA al competente comune, ma dovranno, comunque, comunicare l'esercizio dell'attività enoturistica per il solo fine dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 9.

Art.9

Elenco degli operatori enoturistici

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 12 marzo 2019, l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistica.
2. Il Dipartimento competente in materia di agricoltura, in collaborazione con i comuni che ricevono la SCIA verifica il possesso dei requisiti e degli standard minimi per lo svolgimento delle attività e provvede, sussistendone i presupposti, all'iscrizione dell'operatore nell'elenco.
3. La Regione Calabria, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad effettuare il monitoraggio periodico degli operatori che svolgono attività enoturistiche.

Art. 10

Requisiti di formazione per lo svolgimento delle attività enoturistiche

A) Per quanto riguarda la formazione specifica per lo svolgimento dell'attività di degustazione, di cui all'art. 2, lettera a), il requisito si ritiene assolto se il personale addetto è in possesso di uno dei seguenti titoli:

- titolo di studio (diploma o laurea) attinente all'enogastronomia;
- iscrizione all'Elenco dei tecnici degustatori, di "sommelier" o di "sommelier professionale" rilasciato da organismo o ente riconosciuto;
- titoli di formazione professionale o di istruzione scolastica attinenti alla somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio: attestato di frequenza dello specifico corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, qualifiche professionali regionali o diplomi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado o universitaria attinenti all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti);
- attestato di formazione al corso di cui all'art.11.

B) Per quanto riguarda la formazione specifica per lo svolgimento dell'attività enoturistica, di cui al paragrafo 4 lettera a), il requisito si ritiene assolto se il personale addetto è in possesso di uno dei seguenti titoli:

- titolo di studio (diploma o laurea) ad indirizzo agrario;
- attestato operatore agrituristico;
- attestato operatore di fattoria didattica;

- attestato di formazione al corso di cui al paragrafo successivo, o avente contenuti formativi analoghi;
- esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta, presso imprese vitivinicole, in qualità di addetto al vigneto o alla cantina, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione idonea (ad es. contratti di lavoro, percorso lavoratore rilasciato dai Centri per l'impiego, buste paga).

Art. 11

Formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti

1. La Regione Calabria, anche in collaborazione con l'ARSAC e con le organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, con gli enti preposti o abilitati, nonché con le Strade dell'olio e del vino, nei territori dove sono presenti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi previsti dalla normativa vigente, promuove la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti in modo da assicurare il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
2. Il corso di formazione per le attività di cui all'art. lettera a) deve avere una durata minima di almeno 8 ore e i seguenti contenuti di massima:
 - la viticoltura calabrese, la qualità del vino, i vini significativi della regione;
 - l'enologia;
 - il vino italiano e la normativa, la classificazione legale dei vini (IGT/IGP, DOC-DOCG/DOP);
 - la lettura dell'etichetta;
 - la degustazione del vino, tecniche, esame visivo e olfattivo;
 - la conoscenza dei prodotti agroalimentari regionali a qualità regolamentata e dei prodotti tradizionali, e il loro abbinamento con i vini regionali;
 - la sicurezza alimentare nelle produzioni e nelle trasformazioni agroalimentari con particolare riferimento a quelle tipiche del territorio e nell'attività di degustazione.
3. Il corso di formazione per le attività di cui all'art. 2, lettera b) deve avere una durata minima di almeno 15 ore e i seguenti contenuti di massima:
 - il settore enoturistico: evoluzione e prospettive, modelli aziendali, politiche di sostegno all'impresa agricola ad al territorio rurale;
 - la legislazione nazionale e regionale: finalità, connessione con l'attività agricola, multifunzionalità, caratteristiche dell'operatore enoturistico, Segnalazione certificata di inizio attività comunale, obblighi amministrativi, aspetti economici, fiscali e gestionali dell'attività, salute e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica,

sicurezza alimentare, normativa regionale in materia di organizzazione turistica;

- elementi di comunicazione, marketing territoriale e turistico: accoglienza in azienda, valorizzazione degli arredi e delle attrezzature tradizionali e recupero/conservazione del patrimonio edilizio, emergenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, associazionismo e collaborazioni aziendali (strade dei vini, unioni di prodotto, etc.), redazione di materiale informativo;
- cultura del vino, viticoltura ed enologia nel territorio della Regione Calabria;
- percorsi didattici e viste guidate: obiettivi, contenuti, metodi e strumenti, modalità.

Art. 12

Vigilanza e controllo

1. Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida, sulla base della normativa nazionale vigente in materia, indicano i principali obblighi cui è sottoposto l'operatore enoturistico.
2. Per le attività di vigilanza e controllo in tema di condizioni e requisiti igienico sanitari resta valida l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente.
3. Fatti salvi gli specifici compiti delle autorità competenti in materia di sanità e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge sono esercitati dal dipartimento competente in materia di agricoltura e dal comune nel cui territorio sono svolte le attività di cui all'articolo 2, ovvero dove è presentata la segnalazione di inizio attività di cui all'articolo 8, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. In relazione alla verifica degli standard minimi di qualità dei servizi enoturistici di cui al presente regolamento, il Dipartimento competente in materia di agricoltura della Regione Calabria svolge attività di vigilanza e controllo anche finalizzate al miglioramento dei servizi. Eventuali inadempienze saranno comunicate all'azienda con l'indicazione delle misure correttive da attuare e i relativi tempi per l'attuazione delle stesse.
5. I controlli sulle SCIA depositate sono svolti per competenza dal Comune e si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e le eventuali disposizioni comunali.
6. Rientra tra le competenze del Comune vigilare affinché nessuno svolga l'attività di enoturismo senza rispettare le disposizioni nazionali e le presenti linee guida.
7. In sede di verifica dovrà essere riscontrato che l'operatore enoturistico sia in possesso dei requisiti standard previsti nelle presenti linee guida.
8. Nel caso venga accertato lo svolgimento di attività senza la preventiva presentazione della SCIA o sono venuti meno i requisiti per lo svolgimento, fermi restando i provvedimenti che il Comune potrà adottare nell'ambito delle sue competenze, il Dipartimento competente in materia di agricoltura, ricevuta l'informazione, dispone eventuali ulteriori accertamenti e, ove il caso, dispone la cancellazione dell'azienda dall'elenco di cui all'art. 9, intimando il divieto di

svolgere l'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per altre violazioni riscontrate.

9. Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida si rinvia a tutte le altre norme statali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATO B**LINEE GUIDA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ OLEOTURISTICA****Art. 1****Finalità**

1. La Regione Calabria, in applicazione della normativa nazionale, riconosce l'importanza del turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose anche per la crescita delle realtà imprenditoriali regionali.

2. Con le presenti linee guida disciplina l'esercizio da parte delle aziende agricole che svolgono attività di coltivazione dell'ulivo o che effettuano la trasformazione di prodotti olivicoli e la successiva commercializzazione, dell'attività di oleoturismo, così come definita dall'art. 1, commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dall'art. 2, comma 1, del D.M. 12 marzo 2019, prot. n. 2779, del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.

3. Attraverso le presenti linee guida la Regione Calabria persegue:

- la valorizzazione delle aree ad alta vocazione olivicola e delle produzioni olivicole del territorio regionale;
- la qualificazione dell'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato;
- la promozione dell'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità;
- la valorizzazione delle produzioni olivicole del territorio.

4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al punto precedente potranno essere programmati specifici progetti a valere del CSR Calabria 22/27 e sul FSC, trovando copertura in quest'ultimo nella scheda d'intervento "Promozione delle imprese sui mercati di Settore Agroalimentare sul mercato nazionale ed Internazionale" di cui all'accordo di programma Firmato dalla Regione Calabria in data 16/2/2024, di cui alla Delibera Cipess del 23.4.2024.

Art. 2**Attività oleoturistiche**

1. Rientrano nell'oleoturismo e devono essere svolte nel rispetto delle preenti linee guida, le seguenti attività, anche svolte disgiuntamente:
 - a) Attività di organizzazione di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti;
 - b) Attività formative e informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio.
2. Le attività oleoturistiche si devono svolgere nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, di quelle igienico-sanitarie, urbanistiche e di sicurezza a tutela degli ospiti.
3. Le attività oleoturistiche dovranno essere realizzate in strutture idonee all'accoglienza, con attrezzature adeguate.

4. Le attività oleoturistiche di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1 possono essere svolte da personale dotato di adeguate competenze e formazione.
5. Le predette attività possono essere svolte anche dagli operatori agrituristici e di fattoria didattica; in tal caso si applicano le modalità disciplinate dalla Legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009.
6. Ogni responsabilità per danni arrecati a terzi resta in capo all'impresa.

Art. 3 **Requisiti soggettivi**

1. L'esercizio dell'attività da parte dei soggetti di cui all'art. 1 è subordinata al possesso dei requisiti e *standard* di servizio previsti dal D.M. 26 gennaio 2022, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere igienico sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente.
2. Possono esercitare l'attività oleoturistica anche le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da parte di terzi.
3. Sono escluse le imprese che svolgono attività di commercializzazione all'ingrosso e al minuto.

Art. 4 **Caratteristiche degli ambienti per le attività oleoturistiche**

1. Gli operatori utilizzano per le attività oleoturistiche ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per la tipologia di attività svolta in concreto, conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi e alla normativa in materia di sicurezza degli impianti.
2. Allo scopo di garantire la sicurezza delle persone che visitano l'azienda, l'operatore oleoturistico individua gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentano un pericolo vietandone l'accesso al pubblico ed utilizzando adeguata segnalazione.
3. I locali ove si svolgono le attività dovranno ospitare un numero massimo di persone in funzione dello spazio a disposizione, ed essere dotati di illuminazione adeguata.
4. I locali o gli ambienti dove avviene la degustazione e l'eventuale locale ove vengono preparati e conservati gli alimenti, devono avere i requisiti igienico sanitari prescritti dall'Allegato II del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, ove pertinente.
5. Per la preparazione delle degustazioni l'operatore oleoturistico, qualora si tratti di imprenditore agricolo o agrituristico, può utilizzare anche la cucina domestica presente nella parte abitativa del fondo, nel rispetto dei requisiti previsti per le abitazioni rurali. Nel caso si tratti di impresa agroindustriale (ad esempio un frantoio) o se non vi sia la possibilità di utilizzare la suddetta cucina domestica, dovrà essere presente uno spazio idoneo per la preparazione con le dotazioni necessarie (ad esempio: piano di lavoro lavabile e disinfettabile, affettatrice, coltelleria, frigorifero per la conservazione alle basse temperature).
6. Per quanto riguarda il rispetto delle norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche occorre che la struttura garantisca l'accessibilità ai luoghi ove si svolgono le attività.

7. Possono essere utilizzati servizi igienici facilmente fruibili, a disposizione di altre attività svolte (es. commercializzazione), con esclusione dei servizi utilizzati dal personale dell'azienda, purché dotati delle caratteristiche di accessibilità.

Art. 5

Standard minimi di qualità

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, gli operatori di cui all'articolo 1, che svolgono le attività di cui all'articolo 2 devono possedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 26 gennaio 2022, i seguenti *standard* minimi di qualità:

a) apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica o oleoturistica e, in particolare, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina *web* aziendale almeno in italiano e in inglese;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato o comunque disponibile, nei formati maggiormente diffusi, in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e a indicazione geografica sia in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui sono svolte le attività di cui all'articolo 2;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività svolte dagli operatori di cui all'articolo 1;

i) attività di degustazione del vino o dell'olio all'interno dei frantoi e delle aziende agricole effettuata, anche all'interno di fabbricati aziendali, esclusivamente con contenitori e strumenti idonei a non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche del prodotto;

l) parcheggio all'interno dell'azienda o nelle vicinanze, di cui occorre fornire segnaletica con adeguato dimensionamento rispetto alla capacità ricettiva prevista nella struttura e con accessi sufficientemente ampi per consentire un agevole passaggio dei veicoli;

2. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 è necessario stipulare, a garanzia della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

Art. 6

Organizzazione di attività formative e informative

1. Rientrano tra le attività formative e informative di cui all'art. 2 l'organizzazione di attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione; l'organizzazione di visite nei luoghi di coltura, di produzione o di

esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo; l'organizzazione di iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito degli uliveti e frantoi.

2. Le attività didattiche oleoturistiche, al di fuori di ogni percorso scolastico, devono mirare a far conoscere e valorizzare il mondo olivicolo e tutte le sue specificità attuali e storiche.
3. Gli operatori oleoturistici per lo svolgimento delle attività formative ed informative utilizzano locali e beni strumentali dell'azienda, spazi agricoli aperti e ambienti allestiti appositamente, nel rispetto delle disposizioni previste dalle normative vigenti.
4. I locali e i beni devono essere adeguatamente organizzati per essere funzionali al tipo di attività formativa/informativa da svolgere e per poter accogliere un numero di visitatori congruo allo spazio messo a disposizione.
5. L'operatore oleoturistico dovrà vigilare sulla sicurezza dei visitatori e sensibilizzarli, richiedendo la loro collaborazione.

Art.7

Attività di degustazione in abbinamento alla somministrazione di alimenti

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dei decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 e 26 gennaio 2022, l'abbinamento ai prodotti olivicoli finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dagli operatori di cui all'articolo 3, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, nel rispetto delle discipline, delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione Calabria, ovvero prodotti DOP, IGP, SGT, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti tradizionali calabresi presenti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, aggiornato annualmente dal MASAF.
2. La somministrazione riguarda normalmente i prodotti alimentari caratterizzati da basso rischio sanitario (come ad esempio il pane o prodotti da forno). Materie prime e alimenti che necessitino di conservazione a temperature basse (come ad esempio i formaggi freschi), dovranno essere mantenuti ad adeguate temperature.
3. La somministrazione di tali alimenti deve essere mantenuta come secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le imprese agricole olivicole.
4. Come previsto dal D.M. 12 marzo 2019, dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione quali prodotti agroalimentari cotti, piatti, preparazioni gastronomiche. Sono invece consentiti prodotti primari quali formaggi, salumi, verdure anche conservate, ecc.
5. Qualora l'impresa sia interessata ad offrire attività di degustazione di altre tipologie di alimenti deve essere riconosciuta come impresa agrituristica.

Art. 8

Avvio delle attività

1. L'attività oleoturistica è esercitata, previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tramite SUAP, ai sensi dell'articolo 19 della L.241/1990, allegando la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti e degli standard di servizio di cui all'art. 5.
2. Alla SCIA dovranno, in particolare essere allegati: a) la relazione con la descrizione di tutta l'azienda e/o frantoio, dettagliata della struttura e degli spazi anche esterni destinati all'attività oleoturistica; b) planimetria dei locali da utilizzare per lo svolgimento delle attività; copia di documento di riconoscimento valido del richiedente.
3. Nella SCIA dovrà essere indicato il periodo di apertura, nel rispetto del minimo indicato dalle Linee guida ministeriali, ovvero apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, salve successive modifiche da comunicare tempestivamente.
4. La modulistica di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività enoturistica con l'elenco della documentazione da allegare sono resi disponibili in formato telematico nella sezione relativa al Dipartimento competente in materia di agricoltura del portale istituzionale della Regione Calabria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La presentazione della SCIA vale anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 9.
5. Eventuali variazioni delle informazioni contenute nella SCIA devono essere segnalate al Comune entro 15 giorni dalla data del loro verificarsi.
6. Il Comune che riceve la SCIA è tenuto a trasmetterne copia al dipartimento di Sanità Pubblica dell'ASP competente.
7. All'interno dei locali dell'Azienda, in prossimità del punto di ricevimento dei clienti o alla cassa, deve essere esposta, in modo ben visibile, copia della SCIA presentata al Comune ed eventuali successive variazioni.
8. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 9, gli operatori sono tenuti a inviare copia della SCIA, corredata della ricevuta di presentazione al comune di competenza, al competente Settore del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria.
9. Gli operatori altresì sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività, nonché l'eventuale sospensione temporanea, precisando i motivi e la durata per un periodo massimo di dodici mesi, sia al comune di competenza che alla struttura della Regione di cui al paragrafo 4.
10. Le aziende olivicole che operano nel anche nel comparto vitivinicolo, già iscritti nell'elenco regionale degli operatori enoturistici, sono esentati dal presentare ulteriore SCIA al competente comune, ma dovranno, comunque, comunicare l'esercizio dell'attività oleoturistica per il solo fine dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 9.

Art.9

Elenco degli operatori oleoturistici

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 12 marzo 2019, l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistica.
2. Il Dipartimento competente in materia di agricoltura, in collaborazione con i comuni che ricevono la SCIA verifica il possesso dei requisiti e degli standard minimi per lo svolgimento delle attività e provvede, sussistendone i presupposti, all'iscrizione dell'operatore nell'elenco.
3. La Regione Calabria, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, ad effettuare il monitoraggio periodico degli operatori che svolgono attività oleoturistiche.

Art. 10

Requisiti di formazione per lo svolgimento delle attività oleoturistiche

- A) Per quanto riguarda la formazione specifica per lo svolgimento dell'attività di degustazione, di cui all'art. 2, lettera a), il requisito si ritiene assolto se il personale addetto è in possesso di uno dei seguenti titoli:
- titolo di studio (diploma o laurea) attinente all'enogastronomia;
 - titoli di formazione professionale o di istruzione scolastica attinenti alla somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio: attestato di frequenza dello specifico corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, qualifiche professionali regionali o diplomi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado o universitaria attinenti all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti);
 - attestato di formazione al corso di cui al paragrafo successivo.
- B) Per quanto riguarda la formazione specifica per lo svolgimento dell'attività enoturistica, di cui all'art. 2, lettera b), il requisito si ritiene assolto se il personale addetto è in possesso di uno dei seguenti titoli:
- titolo di studio (diploma o laurea) ad indirizzo agrario;
 - attestato operatore agrituristico;
 - attestato operatore di fattoria didattica;
 - attestato di formazione al corso di cui al paragrafo successivo, o avente contenuti formativi analoghi;
 - esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta, presso imprese olivicole, in qualità di addetto all'uliveto o frantoio, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione idonea (ad es. contratti di lavoro, percorso lavoratore rilasciato dai Centri per l'impiego, buste paga).

Art. 11

Formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti

1. La Regione Calabria, anche in collaborazione con l'ARSAC, con le organizzazioni più rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, con gli enti preposti o abilitati, nonché con le Strade dell'olio e del vino, nei territori dove sono presenti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi previsti dalla normativa vigente, promuove la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti in modo da assicurare il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
2. Il corso di formazione per le attività di cui all'art. lettera a) deve avere una durata minima di almeno 8 ore e i seguenti contenuti di massima:

- la ulivicoltura calabrese, la qualità dell'olio, gli olii significativi della regione;
 - l'oleologia;
 - l'olio italiano e la normativa, la classificazione legale dei vini (IGT/IGP, DOC-DOCG/DOP);
 - la lettura dell'etichetta;
 - la degustazione dell'olio, tecniche, esame visivo e olfattivo;
 - la conoscenza dei prodotti agroalimentari regionali a qualità regolamentata e dei prodotti tradizionali, e il loro abbinamento con gli oli regionali;
 - la sicurezza alimentare nelle produzioni e nelle trasformazioni agroalimentari con particolare riferimento a quelle tipiche del territorio e nell'attività di degustazione.
3. Il corso di formazione per le attività di cui all'art. 2, lettera b) deve avere una durata minima di almeno 15 ore e i seguenti contenuti di massima:
- il settore oleoturistico: evoluzione e prospettive, modelli aziendali, politiche di sostegno all'impresa agricola ad al territorio rurale;
 - la legislazione nazionale e regionale: finalità, connessione con l'attività agricola, multifunzionalità, caratteristiche dell'operatore oleoturistico, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, obblighi amministrativi, aspetti economici, fiscali e gestionali dell'attività, salute e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica, sicurezza alimentare, normativa regionale in materia di organizzazione turistica;
 - elementi di comunicazione, marketing territoriale e turistico: accoglienza in azienda, valorizzazione degli arredi e delle attrezzature tradizionali e recupero/conservazione del patrimonio edilizio, emergenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, associazionismo e collaborazioni aziendali (strade dei vini, unioni di prodotto, etc.), redazione di materiale informativo;
 - coltura dell'olio nel territorio della Regione Calabria;
 - percorsi didattici e viste guidate: obiettivi, contenuti, metodi e strumenti, modalità.

Art. 12

Vigilanza e controllo

1. Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida, sulla base della normativa nazionale vigente in materia, indicano i principali obblighi cui è sottoposto l'operatore oleoturistico.
2. Per le attività di vigilanza e controllo in tema di condizioni e requisiti igienico sanitari resta valida l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

3. Fatti salvi gli specifici compiti delle autorità competenti in materia di sanità e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni previste dalle presenti linee guida sono esercitati dal dipartimento competente in materia di agricoltura, con il supporto dell'ARSAC, e dal comune nel cui territorio sono svolte le attività di cui all'articolo 2, ovvero dove è presentata la segnalazione di inizio attività di cui all'articolo 8, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. In relazione alla verifica degli standard minimi di qualità dei servizi oleoturistici di cui al presente regolamento, il Dipartimento competente in materia di agricoltura della Regione Calabria svolge attività di vigilanza e controllo anche finalizzate al miglioramento dei servizi. Eventuali inadempienze saranno comunicate all'azienda con l'indicazione delle misure correttive da attuare e i relativi tempi per l'attuazione delle stesse.
5. I controlli sulle SCIA depositate sono svolti per competenza dal Comune e si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e le eventuali disposizioni comunali.
6. Rientra tra le competenze del Comune vigilare affinché nessuno svolga l'attività di oleoturismo senza rispettare le disposizioni nazionali e le presenti linee guida.
7. In sede di verifica dovrà essere riscontrato che l'operatore oleoturistico sia in possesso dei requisiti standard previsti nelle presenti linee guida.
8. Nel caso venga accertato lo svolgimento di attività senza la preventiva presentazione della SCIA o sono venuti meno i requisiti per lo svolgimento, fermi restando i provvedimenti che il Comune potrà adottare nell'ambito delle sue competenze, il Dipartimento competente in materia di agricoltura, ricevuta l'informazione, dispone eventuali ulteriori accertamenti e, ove il caso, dispone la cancellazione dell'azienda dall'elenco di cui all'art. 9, intimando il divieto di svolgere l'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per altre violazioni riscontrate.
9. Per quanto non previsto dalle presenti linee guida si rinvia a tutte le altre norme statali e regionali vigenti in materia.

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;
aree non agricole;
colture arboree;
colture erbacee;
colture forestali;
colture medicinali ed aromatiche;
colture ornamentali;
colture orticole;
colture tropicali;
concia sementi;
conservazione *post-raccolta*;
diserbo;
entomologia;
microbiologia agraria;
nematologia;
patologia vegetale;
zoologia agraria;
produzioni sementi;
vertebrati dannosi;
attivatori coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «Agritec S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Agritec S.r.l.» in data 30 giugno 2021.

2. Il centro «Agritec S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto,

potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2021

Il direttore: FARAGLIA

22A01030

DECRETO 26 gennaio 2022.

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto l'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli *standard* minimi di qualità con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;

Visto l'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» a mente del quale è stato definito l'«oleoturismo» come l'insieme delle «attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione» alle quali dal 1° gennaio 2020 si applicano le disposizioni relative all'attività enoturistica;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e



dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 104/2019 le materie afferenti al turismo sono state ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'art. 6, istituisce il «Ministero del turismo» al quale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

Considerata l'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;

Considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione olivicola e delle produzioni olivicole del territorio;

Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni olivicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e *standard* minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica;

Acquisita in data 3 novembre 2021 l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni olivicole del territorio, per l'esercizio dell'attività oleoturistica, ai sensi dell'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. L'attività oleoturistica, di cui all'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.

3. Coerentemente con la definizione di «oleoturismo», sono considerate attività oleoturistiche, ai fini del presente decreto, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione:

a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche

(DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicola e della conoscenza e cultura dell'olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, aventi i requisiti e gli *standard* di cui all'art. 2, commi 1 e 2, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione.

4. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.

Art. 2.

Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e *standard* di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche:

a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività oleoturistica;

h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolta dall'operatore oleoturistico;

i) personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;



l) l'attività di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprietà organolettiche del prodotto;

m) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni.

2. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l'attività oleoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della regione in cui è svolta l'attività oleoturistica.

Art. 3.

Promozione dell'attività oleoturistica e controlli

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, con gli enti preposti o abilitati, nonché con le Strade dell'olio e del vino, nei territori dove sono presenti, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli *standard* minimi di cui al presente decreto e di assicurare il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire elenchi degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, in collaborazione con i comuni che ricevono la segnalazione certificata di inizio attività, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 4.

Logo

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, può essere istituito un logo per l'identificazione dei soggetti esercenti l'attività oleoturistica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 gennaio 2022

*Il Ministro delle politiche
agricole alimentari
e forestali*
PATUANELLI

Il Ministro del turismo: GARAVAGLIA

22A01009

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 dicembre 2021.

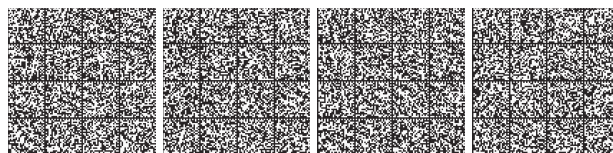
Ridefinizione delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto 24 maggio 2017, in favore di progetti di ricerca e sviluppo, realizzati nell'ambito di accordi per l'innovazione, di rilevante impatto tecnologico e in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione europea.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;





*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Prot. n. 2779 del 12/03/2019

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

VISTO l'articolo 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTO, in particolare, il comma 504, a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.97, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, del citato decreto-legge 86/2018 le materie afferenti il turismo sono state trasferite dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

CONSIDERATA l'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;

CONSIDERATA l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio;

RITENUTO opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica;

ACQUISITA in data 7 marzo 2019 l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Prot. n. 2779 del 12/03/2019

recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020".

2. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile

3. Coerentemente con la definizione di "enoturismo" di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli standard di cui all'articolo 2, comma 1 e 2.

Articolo 2

(Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica)

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

- 1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- 2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- 3) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- 4) sito o pagina web aziendale;
- 5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- 6) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l'italiano;
- 7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
- 8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Prot. n. 2779 del 12/03/2019

- 9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni.
- 10) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- 11) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
 - a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;
 - b) dipendenti dell'azienda;
 - c) collaboratori esterni

2. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l'attività enoturistica. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le Organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i Comuni che ricevono la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche.

4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le Regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

5. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Prot. n. 2779 del 12/03/2019

Articolo 3

(Logo)

1. Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l'attività enoturistica.

Articolo 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

F.to Gian Marco Centinaio